

**INDICE**

1	SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE .....	2
2	TERMINI E DEFINIZIONI .....	2
3	OBBLIGHI DEL RICHIEDENTE .....	2
3.1	Condizioni generali.....	2
3.2	Condizioni di sicurezza .....	2
3.3	Presenza di osservatori di enti di controllo / accreditamento .....	2
4	CONDIZIONI TARIFFARIE.....	2
5	CONTROLLI PERIODICI .....	3
5.1	Definizione degli accordi .....	3
5.2	Effettuazione dell'esame .....	3
5.2.1	Criteri di riferimento .....	3
5.2.2	Emissione del verbale ed esito della verifica.....	3
5.2.3	Formalizzazione del verbale .....	3
5.2.4	Azioni conseguenti ad un verbale negativo .....	4
6	MARCATURA .....	4
7	RISERVATEZZA.....	4
8	DATA PROTECTION – REGOLAMENTO UE 679/2016 .....	4
9	RICORSI .....	5
10	RECLAMI .....	5
11	ACCETTAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL REGOLAMENTO .....	5

<b>Rev.</b>	<b>data</b>	<b>Sintesi delle modifiche</b>	<b>Redatto</b>	<b>Approvato</b>
4	22/01/2024	Eliminazione refuso al § 4	Flavio Banfi	Roberto Cusolito
3	22/08/2023	Inserimento BK non CSC	Flavio Banfi	Roberto Cusolito
2	07/03/2022	Modifiche al § 3.1 Completa riscrittura del § 5.2 Eliminato il paragrafo "controversie"	Flavio Banfi	Roberto Cusolito
1	02/02/2021	Modifiche generalizzate	Flavio Banfi	Roberto Cusolito

## **1 SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE**

Il presente Regolamento stabilisce le modalità seguite da ITALCERT S.r.l. (di seguito denominata "ITALCERT") per le seguenti attività relative alla convenzione CSC e previste dal D.P.R. 488 del 4 giugno 1997 – TITOLO III:

- Verifiche sul materiale circolante

Esso inoltre tratta anche le analoghe attività previste per i contenitori del tipo BK1 e BK2 che non rientrano nell'ambito di applicazione della Convenzione CSC e del tipo BK3. Per brevità, queste tre tipologie di contenitori verranno nel seguito indicate come "BK non CSC".

Tutte le attività descritte nel presente regolamento vengono svolte da ITALCERT in quanto organismo Autorizzato dalla Autorità Competente (Ministero dei Trasporti Italiano); le attività su contenitori CSC sono svolte sotto accreditamento mentre quelle su BK non CSC non lo sono.

I paragrafi modificati rispetto alla revisione precedente del documento sono identificati con una barra laterale destra.

## **2 TERMINI E DEFINIZIONI**

Valgono le definizioni stabilite nei documenti normativi e legislativi di riferimento per le attività, nella versione in vigore.

## **3 OBBLIGHI DEL RICHIEDENTE**

### **3.1 Condizioni generali**

Il Richiedente deve accettare le condizioni definite nel presente regolamento e nell'offerta redatta da ITALCERT.

Il Richiedente deve consentire agli ispettori di ITALCERT la disponibilità di tutte le documentazioni necessarie per l'espletamento delle attività di ispezione e verifica. Qualora i documenti necessari e richiesti da ITALCERT risultino essere di proprietà intellettuale di terzi (ad esempio il Fabbricante dell'attrezzatura), il Richiedente ha l'onere di richiedere direttamente al Fabbricante tali documenti o, in alternativa, fornire una delega a ITALCERT a firma del legale rappresentante per effettuare tale richiesta.

Il richiedente non è autorizzato all'utilizzo del logo di ITALCERT, il cui uso non è previsto per questo tipo di attività, né quello di Accredia.

### **3.2 Condizioni di sicurezza**

Qualora le attività dovessero effettuarsi presso sedi individuate dal Richiedente, esso deve assicurare direttamente o attraverso il proprio fornitore (ove applicabile) libero accesso a tali sedi agli ispettori incaricati di ITALCERT.

Inoltre, ai sensi della vigente legislazione in materia di sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro, il Richiedente deve assicurare che vengano forniti agli ispettori di ITALCERT le necessarie informazioni in merito agli eventuali rischi esistenti nell'ambiente di lavoro in cui essi sono destinati ad operare, assicurando che vengano adottate tutte le precauzioni possibili per la protezione degli ispettori. Nel caso in cui le attività ispettive non vengano svolte presso una sede del Richiedente ma presso un proprio fornitore, il Richiedente deve assicurarsi che il fornitore in questione garantisca agli ispettori di ITALCERT tutte le precauzioni possibili per la loro protezione e salvaguardia della salute.

### **3.3 Presenza di osservatori di enti di controllo / accreditamento**

Il Richiedente si impegna a consentire l'accesso di osservatori designati dagli Enti di Controllo / Accreditamento nello svolgimento dei propri compiti di controllo e monitoraggio delle attività svolte da ITALCERT in qualità di Ente di Certificazione e Ispezione. La presenza di tali osservatori avverrà sempre in accompagnamento a personale di ITALCERT. La notifica della presenza di tali osservatori potrebbe avvenire con preavviso minimo (meno di 3 giorni), senza che questo possa essere motivo di non accettazione da parte del Richiedente della loro presenza. La mancata accettazione della presenza di tali osservatori da parte del Richiedente determina la sospensione delle attività previste e la chiusura della pratica in caso di perdurare del diniego in questione.

## **4 CONDIZIONI TARIFFARIE**

Gli importi dovuti a ITALCERT per le attività di ispezione e verifica stabilite nel Tariffario.

Il Tariffario è disponibile a richiesta mediante email da inviarsi a [italcert@italcert.it](mailto:italcert@italcert.it).

La presentazione della domanda di ispezione e/o di verifica eccezionale implica da parte del cliente la conoscenza e accettazione delle tariffe previste nel tariffario.

ITALCERT può comunque emettere offerte ad hoc in particolari casi.

## **5 CONTROLLI PERIODICI**

### **5.1 Definizione degli accordi**

Per attivare l'iter di ispezione, il Richiedente presenta apposita domanda a ITALCERT, in cui specifica:

- le caratteristiche del contenitore
- i dati del proprietario del contenitore
- il luogo in cui il contenitore è situato
- l'attestato di approvazione e/o di revisione periodica del contenitore rilasciato dall'Autorità competente o da Organismo da esso delegato

### **5.2 Effettuazione dell'esame**

#### **5.2.1 Criteri di riferimento**

Le verifiche sui contenitori CSC vengono svolte secondo i criteri stabiliti nelle pertinenti norme tecniche della serie ISO 1496 "...freight containers — Specification and testing ..." e seguendo i criteri definiti nei documenti quali ACC "Acceptable Container Condition" emesso dall'International Container Organisation e dell'International Tank Container Organisation.

Per quanto riguarda i BK non CSC non è invece possibile fare riferimento ai criteri contenuti nella CSC. ITALCERT quindi utilizzerà come riferimenti i seguenti:

- a. Tutti i punti che ricorrono delle sezioni 1.8.6 e 1.8.7 dell'ADR
- b. Cisterne / CGEM mobili: capitolo 6.8 ADR
- c. Contenitori BK1, BK2, BK3:
  - Punto 6.8.2.1.2 ADR e da 6.8.2.1.8 a 6.8.2.1.12 per il calcolo strutturale (NOTA: le calcolazioni devono essere effettuate con programma di calcolo riconosciuto da Italcert o con metodo FEM certificato)
  - In alternativa al punto precedente, norma EN 12642:2016 (classificazione XL) (NOTA: le eventuali calcolazioni svolte secondo l'art. 4 comma d) della EN 12642:2016 devono essere confrontate almeno UNA TANTUM con uno dei metodi sperimentali descritti nella norma stessa)
- d. Capitolo 6.11 ADR

I contenitori vengono sottoposti a esame visivo presso la sede del richiedente, salvo differenti accordi.

#### **5.2.2 Emissione del verbale ed esito della verifica**

A conclusione dell'esame l'ispettore di ITALCERT emette un rapporto contenente le informazioni minime previste dal DPR 488 art 19.

Il verbale riporta la presenza di:

- Nessun difetto
- Difetti lievi
- Difetti gravi

La valutazione del grado di rilevanza dei difetti si basa sulle indicazioni presenti nella Convenzione CSC all'Allagato IV e si basa in ogni caso sul giudizio professionale dell'ispettore incaricato.

In caso di presenza di difetti consistenti viene sempre emesso un verbale con esito negativo.

Inoltre, a proprio giudizio e sulla base della valutazione generale dello stato del contenitore l'ispettore di ITALCERT può ridurre l'intervallo previsto per la verifica successiva.

In base a quanto applicabile il verbale relativo alla verifica secondo la convenzione CSC può riguardare anche altre attività di verifica pertinenti. Laddove possibile ITALCERT prevede di emettere un unico verbale complessivo.

#### **5.2.3 Formalizzazione del verbale**

Il verbale emesso dall'ispettore di ITALCERT è da considerarsi provvisorio, in attesa di verifica e approvazione da parte del Responsabile Tecnico di ITALCERT o dal suo sostituto.

Trascorso un tempo definito dall'emissione del verbale senza notazioni da parte di ITALCERT esso è da considerarsi definitivo.

Il tempo di cui sopra è da intendersi pari a 60 giorni in caso di esito positivo e di 5 giorni in caso di esito negativo.

#### 5.2.4 Azioni conseguenti ad un verbale negativo

In caso di verbale con esito negativo, il contenitore dovrà essere tenuto fermo e non utilizzato fino al completamento degli interventi previsti a risoluzione dei danni individuati.

Il riparatore dovrà presentare apposita dichiarazione circa gli interventi realizzati sulla base di quanto rilevato da ITALCERT, con indicazione di:

- Tipi di materiali impiegati per la riparazione
- dimensioni e spessori dei profili delle parti eventualmente sostituite
- procedure di saldatura adottate e saldatori impiegati
- dichiarazione circa la realizzazione a regola d'arte

A seguito di nuovo controllo sul contenitore, laddove le riparazioni abbiano avuto un esito soddisfacente, ITALCERT emetterà un nuovo verbale con esito positivo con annotazione delle riparazioni effettuate e gli estremi del riparatore e della relativa dichiarazione dei lavori.

## **6 MARCATURA**

A completamento delle attività di ispezione / verifica viene apposto il marchio identificativo ITALCERT con la data dell'ispezione.

## **7 RISERVATEZZA**

ITALCERT garantisce la riservatezza di tutti gli atti (documentazione, lettere, comunicazioni, ecc.) e/o informazioni dei quali il personale di ITALCERT ed esterno coinvolto nelle attività di valutazione tecnica, sorveglianza, verifica e certificazione venga a conoscenza nel corso dell'espletamento delle proprie funzioni. La documentazione tecnica inviata ad ITALCERT verrà trasmessa agli ispettori incaricati.

## **8 DATA PROTECTION – REGOLAMENTO UE 679/2016**

Ai sensi del Regolamento UE 679/2016 e della normativa italiana applicabile in materia di Data Protection i dati personali forniti dal proprietario a ITALCERT saranno trattati da ITALCERT (personale interno e collaboratori/professionisti esterni coinvolti- questi ultimi designati responsabili esterni al trattamento dei dati) esclusivamente al fine di assicurare un corretto svolgimento dei rapporti contrattuali e della gestione del servizio. In relazione alle summenzionate finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti informatici, manuali e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati. Il conferimento dei dati personali del Cliente è pertanto indispensabile in relazione al corretto svolgimento dei rapporti contrattuali con la conseguenza che, l'eventuale rifiuto di fornirli, determinerà l'impossibilità per ITALCERT di dar corso ai medesimi rapporti.

I dati di tipo anagrafico (ad esempio: ragione sociale, indirizzo, partita IVA, nominativo delle persone di riferimento, numeri di telefono e fax, indirizzi email) vengono raccolti e trattati da ITALCERT con l'esclusiva finalità di gestire e coordinare le attività previste dal presente regolamento e di svolgere le pratiche di tipo amministrativo/contabile. I dati relativi ai prodotti/servizi (Fascicolo Tecnico, Rapporti di Verifica, Dichiarazioni di conformità, ecc.) vengono raccolti e trattati per ottemperare agli obblighi imposti a ITALCERT in qualità di Ente Notificato.

In sede di contrattualizzazione al Cliente viene consegnata l'informativa a fronte del Regolamento UE 679/2016 e della normativa italiana applicabile in materia di Data Protection a seguito della quale il Cliente può prestare il proprio consenso al trattamento dei dati. In questa sede non si dettagliano tutte le informazioni ivi reperibili.

Si ricorda che:

- Il "Titolare del trattamento" è ITALCERT S.r.l., nella persona del Legale Rappresentante, con sede in Viale Sarca 336, Milano.

- Il Cliente ha diritto, in ogni momento, avere accesso ai propri dati personali trattati da ITALCERT, a puro titolo di esempio al fine di richiederne l'aggiornamento, la rettifica o l'integrazione, fatti salvi gli obblighi e le

disposizioni di legge che vincolano ITALCERT in quanto Ente Notificato alla conservazione di determinate informazioni.

## **9 RICORSI**

Ricorso contro le decisioni di ITALCERT, con esposizione del proprio dissenso, può essere fatto dal Richiedente entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione da parte di ITALCERT. Il ricorso deve essere trasmesso mediante fax o mediante raccomandata.

Per essere ammissibile, il ricorso deve:

- a) contenere una descrizione della decisione che viene contestata;
- b) contenere una chiara e dettagliata motivazione a supporto del ricorso stesso.

Al ricevimento del ricorso ITALCERT comunica formalmente entro 7 giorni al ricorrente se il ricorso è stato giudicato ammissibile o meno e, in caso di ammissibilità, la data entro la quale verrà presa una decisione (massimo 60 giorni dal ricevimento del ricorso).

I ricorsi ammissibili vengono valutati da un Comitato di Esperti, nominato dal Direttore di ITALCERT, indipendente rispetto al personale coinvolto nelle azioni che hanno portato alla decisione oggetto del ricorso.

Eventuali spese relative al ricorso sono a carico del Richiedente, salvo il caso di accoglimento del ricorso.

## **10 RECLAMI**

Il Richiedente può presentare un reclamo a ITALCERT per le attività svolte nell'ambito del presente regolamento.

Ogni reclamo ricevuto viene riesaminato da personale esperto non coinvolto nelle attività oggetto della segnalazione.

ITALCERT gestisce in modo formale ogni reclamo pervenuto in forma scritta (lettera, fax o e-mail); i reclami giunti in forma verbale verranno gestiti in modo documentato se ritenuto opportuno.

La gestione del reclamo prevede:

- a) risposta scritta (lettera, fax o e-mail) entro 7 giorni dal ricevimento del reclamo, con l'analisi del reclamo ed eventuali azioni previste per la sua gestione, con la relativa tempistica;
- b) risposta scritta (lettera, fax o e-mail) al completamento delle azioni previste.

## **11 ACCETTAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL REGOLAMENTO**

Il Richiedente, nel richiedere i servizi di ITALCERT previsti dal presente Regolamento, ne accetta i contenuti.

In caso di futuri aggiornamenti e modifiche ITALCERT renderà disponibile il Regolamento sul proprio sito internet [www.italcert.it](http://www.italcert.it) e ne darà comunicazione al cliente mediante fax, lettera raccomandata o e-mail.

Il Richiedente ha 60 giorni di tempo per comunicare formalmente la mancata accettazione delle modifiche, atto che comporta la rinuncia alla certificazione.

Passato il termine di 60 giorni senza comunicazioni da parte del Richiedente, la nuova edizione del presente Regolamento verrà ritenuta accettata per silenzio – assenso.